CAMERA DEI DEPUTATI N. 1329

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, PAGGINI

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante « Istituzione del giudice di pace »

Presentata il 28 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito la figura del giudice di pace per alleggerire il carico di lavoro della magistratura togata ed accelerare i processi, che nel nostro ordinamento hanno lunghi tempi di definizione. Carenze di strutture e di personale non ne hanno però consentito l'entrata in vigore nei termini previsti ed è stato necessario un provvedimento di proroga al 3 gennaio 1995 disposto con la legge 4 dicembre 1992, n. 477. In base a tale legge dal 3 gennaio 1995 avranno piena efficacia tutte le disposizioni della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace. Sono in corso gli adempimenti per consentire, entro la data fissata, l'entrata in funzione del nuovo istituto, ma il numero delle domande finora presentate non è sufficiente a ricoprire i 4.700 posti nel ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace.

Si aggiunge a questo il problema, a tutt'oggi mai risolto, dei messi di conciliazione dipendenti comunali, per i quali il Governo si era impegnato ad « emanare opportune disposizioni per consentire la loro effettiva utilizzazione negli istituendi uffici del giudice di pace (ordine del giorno n. 9/1746/6) e a riferire entro il 31 gennaio 1993 ». Si ritiene pertanto necessaria una iniziativa parlamentare per modificare l'articolo 5 della citata legge n. 374 del 1991. A questo si provvede con l'articolo 1 della presente proposta di legge.

Al comma 1 dell'articolo 1 si propone di abbassare a 40 anni l'età minima per

poter accedere alla nomina a giudice di pace, mentre al comma 2 del medesimo articolo 1 si stabilisce che il titolo di studio richiesto è ampliato alla laurea in scienze politiche.

Per ottenere risultati apprezzabili sembra altresì necessario modificare il regime delle incompatibilità, per cui all'articolo 2 si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 374 del 1991, che preclude agli avvocati e ai procuratori legali l'esercizio delle funzioni di giudice di pace nel distretto di corte di appello in cui esercitano la professione. All'articolo 3 si propone invece la non incompatibilità con i trattamenti pensionistici, non esplicitata nella citata legge n. 374 del 1991, delle indennità percepite in quanto giudici di pace.

Tali modifiche favorirebbero la disponibilità di un numero sufficiente di giudici popolari e faciliterebbero l'accesso delle donne. È infatti da considerare che nelle fasce tra i 40 e i 50 anni molte donne, superato il periodo in cui i compiti familiari le hanno tenute lontane dal mondo del lavoro, sono alla ricerca di una occupazione confacente alla loro preparazione.

La proposta ha quindi anche valenza sociale, oltre a garantire un maggior numero di giudici di pace competenti in grado di svolgere al meglio il loro compito.

L'articolo 4 propone la modifica dell'articolo 13 della citata legge n. 374 del 1991 onde risolvere il problema delle carenze di organico degli uffici notifiche, che avrebbero ripercussioni negative sulla efficienza e sulla funzionalità del servizio.

L'articolo 5 propone l'abrogazione dell'articolo 51 della legge n. 374 del 1991.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « età non inferiore a 50 » sono sostituite dalle seguenti: « età non inferiore a 40 ».

2. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo le parole: « in giurisprudenza », sono aggiunte le seguenti: « o in scienze politiche ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

ART. 3.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Le indennità spettanti al magistrato onorario con funzioni di giudice di pace non determinano incompatibilità con il diritto a trattamenti pensionistici ».

ART. 4.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *(Notificazione degli atti)*. — 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento degli ufficiali

giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e, fino ad esaurimento del ruolo, i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace ».

ART. 5.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1329
Lire 500